



COMUNE DELLA SPEZIA
Amministrativo Legale

DETERMINA DIRIGENZIALE
N° 2626 DEL 14/07/2026

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA CON FORMA SEMPLIFICATA, MODALITÀ ASINCRONA, PER L'INSTALLAZIONE DI NUOVA STAZIONE RADIO BASE PER RETE DI TELEFONIA MOBILE A SERVIZIO DI ILIAD ITALIA S.p.A. PRESSO UN'AREA COMUNALE SU TERRENO NEL COMUNE DELLA SPEZIA (SP), IN VIA DEI COLLI SNC, (N.C.T. FOGLIO N. 14, MAPPALE N. 337) -ARTT. 44 E 49 D.LGS N.259/2003, L.R. N.10/2012, L. 241/90.

Il compilatore : Emiliano Pellegrino

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con nota prot. 75342 del 21.05.2026 è stata presentata da Iliad Italia S.p.A., istanza di autorizzazione per l'installazione di stazione radio base esistente per rete di telefonia mobile di Iliad Italia S.p.A. su terreno comunale in comune della Spezia (SP), Via dei Colli snc (N.C.T. Fg. 14, Mapp. 337), corredata dai documenti alla stessa allegati, ai sensi degli artt. 44 e 49, d. lgs n. 259/2003;

- che con comunicazione, prot. n. 79386 del 28.05.2026, è stata indetta Conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art.14bis legge 241/90 e s.m.i, ai fini dell'acquisizione dei pertinenti atti di assenso da parte degli enti e degli uffici di seguito elencati:

Comune della Spezia, C.d.R. Ambiente
Comune della Spezia, C.d.R. Progetti Speciali
Comune della Spezia, C.d.R. Programmazione Territoriale
Comune della Spezia, C.d.R. Patrimonio
Comune della Spezia, Ufficio Geologico
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria
ARPAL
Azienda ASL N. 5^ Spezzino

- che entro il 11.06.2026 termine concesso per la richiesta, da parte degli Enti partecipanti, di eventuali integrazioni documentali ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.44, comma 9 D. Lgs n. 259/2003 con l'art.2 comma 7 L. 241/90, sono pervenute le seguenti istanze:

- Comune della Spezia CdR Progetti Speciali prot. n.86449 del 11.06.2026;

○ Comune della Spezia Ufficio Geologico prot. n.85869 del 10.06.2026

- che le stesse sono state trasmesse al progettista incaricato in data 13.06.2026, prot. n.87401, ai fini della predisposizione degli elaborati conseguenti alle suddette richieste;

- che con nota prot. n. 93052 del 24/06/2026 sono state acquisite le integrazioni trasmesse dal progettista e che le stesse sono state inoltrate agli Enti competenti con nota prot. n. 96842 del 01.07.2026;

- che il C.d.R. Programmazione Territoriale, Ufficio Paesaggio, ha richiesto direttamente al proponente specifiche integrazioni documentali che, una volta pervenute, sono state inoltrate dallo stesso Ufficio con nota prot. n. 96198 del 30.06.2026, e pertanto se ne conferma l'acquisizione agli atti della presente Conferenza dei Servizi;

- che ASL 5^A, in data 29.05.2026, con nota prot. 0214189, ha comunicato di non dover esprimere il proprio parere in merito;

- che ARPAL, per quanto attiene il rispettivo parere di competenza, si è espresso in data 27.05.2026, con nota prot. 0016271, trasmettendo relazione tecnica relativa all'accertamento della compatibilità del progetto in oggetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 dalla quale si evince il rispetto dei suddetti limiti, valori ed obiettivi, nei seguenti termini:

“Si trasmette in allegato la relazione tecnica relativa all'accertamento della compatibilità del progetto in oggetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Da tale relazione si evince il rispetto dei suddetti limiti, valori ed obiettivi.

Risulta inoltre rispettato il limite assentibile assegnato a Iliad (limite introdotto dal D.lgs. 24/03/2024 n. 48).”;

-che il C.d.R. Ambiente con nota prot. n. 85081 del 09.06.2026 ha rilasciato proprio parere, nei seguenti termini:

“Con la presente, facendo riferimento all'indizione della Conferenza dei Servizi di cui all'oggetto (protocollo comunale n. 79386 del 28.05.2026), lo scrivente Ufficio si uniforma al parere espresso da Arpal con propria nota protocollo U.0016271 del 27.05.2026, registrato a protocollo comunale n. 79083 del 28.05.2026. “

- che il C.d.R. Ufficio Geologico con nota prot. n. 99773 del 07.07.2026 ha rilasciato proprio parere favorevole con prescrizione, nei seguenti termini:

“limitatamente agli aspetti geologici della pratica, la Relazione Geologica e le integrazioni prodotte rispondono a quanto previsto dalle Norme Geologiche di Attuazione – PUC Comune della Spezia.

Si esprime pertanto parere favorevole alle prescrizioni indicate dal tecnico geologo e quant'altro emerga durante le fasi di lavorazione ai fini del mantenimento delle corrette condizioni di stabilità dell'insieme opera-terreno e della corretta regimazione delle acque meteoriche.

Si ricorda fin d'ora che, al termine dei lavori, dovrà essere presentata una Relazione Geologica di Fine Lavori e Collaudo ai sensi delle Norme Geologiche di Attuazione - PUC Comune della Spezia, attestante l'avvenuta Direzione Lavori Geologica con relativa documentazione fotografica.”

- che il C.d.R. Progetti Speciali con nota prot. n. 99899 del 07.07.2026 ha rilasciato proprio parere favorevole con prescrizioni, nei seguenti termini:

“Preso atto della documentazione pervenuta e valutata la tipologia d'intervento, per quanto riguarda gli aspetti edilizi non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione delle opere proposte, fatto salvo le determinazioni assunte da parte degli Enti e/o Servizi coinvolti;

A seguito della conclusione positiva del procedimento con il rilascio del Provvedimento Conclusivo la pratica edilizia dovrà essere integrata, sul portale IOL del Comune della Spezia (prot. 74970 Anno 2026), con gli eventuali elaborati aggiornati a seguito dei pareri espressi da parte degli Enti e/o Servizi coinvolti”;

- che il C.d.R. Programmazione Territoriale (Ufficio Paesaggio), con nota prot. 92856 del 24.06.26, ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria e alla presente Conferenza dei Servizi, la relazione tecnica illustrativa, e il seguente parere **CONTRARIO** rilasciato dalla Commissione per il Paesaggio nella seduta del 19.06.2026, verbale n. 7:

"La Commissione,

Richiamato il decreto di vincolo imposto sull'area;

Analizzato il sito, rientrante in un contesto di altissimo pregio in termini di bellezze panoramiche ed altresì prossimo alle mura cittadine, che rivestono un ruolo storico-testimoniale della città;

Vista la soluzione progettuale che prevede l'installazione di un'antenna avente altezza totale di circa 15 metri;

richiamata la richiesta di integrazioni inviata dall'ufficio nell'ambito della conferenza dei servizi;

esaminata la documentazione progettuale inoltrata ed altresì quella integrativa;

Accertato che i foto-inserimenti integrativi non assolvono a quanto richiesto dall'ufficio, poiché sono stati condotti da punti di vista non significativi ed altresì il punto di scatto n.8 è stato scelto con una visuale parzialmente occlusa dal canneto adiacente;

Esprime parere contrario all'intervento poiché,

vista la dimensione (circa 15 metri) e la posizione scelta, appartenente ad un contesto di altissimo pregio in termini di bellezze panoramiche ed altresì prossimo alle mura cittadine,

viene giudicato incompatibile paesaggisticamente, in contrasto con la normativa di PTCP ed il vincolo imposto, compromettendo in maniera irrimediabile il paesaggio tutelato".

- che la Soprintendenza, con nota prot.23286-P del 14.07.2026, condiviso altresì il **parere contrario** espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio, ha espresso *“**parere negativo** agli interventi descritti nella relazione illustrativa allegata all'istanza in oggetto e nei relativi elaborati progettuali per i motivi indicati in istruttoria e per gli ulteriori seguenti motivi ostativi:*

- Il progetto proposto prevede la realizzazione di una nuova Stazione Radio Base costituita da un plinto in c.a. interrato, recintato perimetralmente con rete a maglia sciolta di colore verde, sul quale verrà installato un nuovo palo di altezza 16 m (corredato di scala SOLL, completa di sistema anti-saluta), per il supporto di n. 3 antenne di H=205 cm (con annessi moduli RRH sul retro), di n. 2 parabole Ø30 e di n. 1 parabola Ø60. Tale installazione, particolarmente percepibile dalla adiacente strada pubblica (Via dei Colli) e molto vicina alle Mura cittadine dichiarate di interesse particolarmente importante, si pone in contrasto con la disciplina di vincolo sopra riportata che protegge i quadri naturali e le visuali panoramiche, gli uni come le altre eccessivamente trasformati dall'introduzione dell'impianto proposta.*

- Pur considerando il fatto che la normativa vigente assimila le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria aventi carattere di pubblica utilità, si rileva che non risulta conseguito il necessario bilanciamento fra la tutela paesaggistica e le esigenze di fornire il pubblico servizio. Manca cioè qualsiasi dimostrazione del processo di scelta condotto in fase progettuale, manca il riferimento alle alternative messe in campo per*

giungere ad una localizzazione di minore impatto, di minimizzazione dell'altezza, di messa a punto di sistemi mitigativi e/o compensativi a fronte di una trasformazione di rilievo. Unico elemento citato di rilievo è l'esistente vegetazione, che non pare però schermare gli effetti della trasformazione da Via dei Colli e dalle Mura.

Al fine di garantire il servizio di pubblica utilità, si suggerisce di effettuare un'attenta ricognizione delle possibili posizioni alternative (privilegiando ad esempio l'utilizzo di eventuali tralicci esistenti), l'inserimento in aree già paesaggisticamente compromesse oppure luoghi che consentano un maggior livello di mitigazione degli impatti o, quantomeno, l'allontanamento dalla pubblica via e dalle Mura”;

Considerato che, per quanto riguarda i restanti soggetti coinvolti nel presente procedimento, non avendo reso le pertinenti determinazioni entro il termine di cui al comma 2 lett. c) dell'art.14bis legge 241/90, si dà atto che la mancata comunicazione di quanto sopra equivale ad assenso senza condizioni;

Preso atto

- che il dissenso espresso dal C.d.R. Ufficio Paesaggio è puntualmente motivato e si fonda sulle valutazioni contenute nel parere della Commissione Locale per il Paesaggio, espresso nella seduta del 19.06.2026 (verbale n. 7), nonché nella relazione tecnica istruttoria allegata, dalle quali emerge l'incompatibilità paesaggistica dell'intervento in ragione delle sue caratteristiche dimensionali e morfologiche, della localizzazione prescelta e dell'incidenza negativa sui valori paesaggistici e percettivi tutelati dell'area vincolata;
- che il parere negativo della Soprintendenza, condivisivo del dissenso espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio, risulta puntualmente motivato con riferimento alla incompatibilità paesaggistica dell'intervento, alla sua elevata incidenza sulle visuali tutelate e alla mancata dimostrazione della valutazione di soluzioni localizzative e progettuali alternative idonee a minimizzare l'impatto dell'opera;
- che il dissenso manifestato trova fondamento nella necessità di garantire la salvaguardia degli specifici valori paesaggistici caratterizzanti il contesto interessato dall'intervento, in quanto le criticità evidenziate attengono all'incidenza dell'opera sugli elementi qualificanti del paesaggio sotto il profilo dell'inserimento complessivo, della percezione dei luoghi e della coerenza con le caratteristiche proprie dell'ambito tutelato;
- che, in particolare, la rilevanza dimensionale dell'antenna e la relativa collocazione all'interno di un ambito di elevata sensibilità paesaggistica determinano un impatto diretto sui valori percettivi, panoramici e storico-testimoniali riconosciuti e tutelati nell'area, con effetti che non possono essere adeguatamente compensati attraverso interventi di mitigazione o prescrizioni operative;

Considerato

- che le modifiche eventualmente apportabili non consentirebbero, pertanto, di ricondurre l'intervento alla compatibilità con il contesto tutelato, in quanto il superamento delle criticità evidenziate presupporrebbe una sostanziale revisione dell'impostazione progettuale, con riferimento alla localizzazione e/o alle caratteristiche dimensionali

dell'opera, configurando di fatto un intervento diverso da quello sottoposto all'esame della Conferenza dei Servizi;

- che alla luce delle considerazioni sopra esposte, il dissenso espresso deve ritenersi non superabile nell'ambito del presente procedimento, non risultando individuabili soluzioni progettuali alternative idonee a garantire il mantenimento dei valori paesaggistici tutelati senza incidere sugli elementi essenziali dell'intervento proposto;
- che, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990, qualora l'Amministrazione procedente acquisisca uno o più atti di dissenso ritenuti non superabili, è tenuta ad adottare una determinazione motivata di conclusione negativa della Conferenza di servizi;
- che, pertanto, ricorrendo i presupposti previsti dalla normativa vigente, si ritiene che il procedimento debba concludersi con esito negativo;

Dato atto che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa né diminuzione di entrata non necessita del parere del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 59 del vigente Regolamento di Contabilità.

Adotta la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA

della conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14bis legge 241/90 e s.m.i, come sopra indetta e svolta, che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5, della L. 241/1990 produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza, di cui all'art.10 bis L.241/90.

Pertanto, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente Determinazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della L. 241/1990.

In caso di mancata presentazione di osservazioni nel termine sopra indicato, ovvero qualora le osservazioni eventualmente presentate non siano ritenute idonee al superamento dei motivi ostativi rilevati, la presente determinazione produrrà gli effetti del provvedimento conclusivo negativo del procedimento, con conseguente rigetto dell'istanza.

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della determinazione in questione sia trasmessa in forma telematica agli enti intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispetti indirizzi pec;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ai sensi del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero con ricorso straordinario deciso con decreto del Presidente del Consiglio di Stato entro il termine di centoventi giorni, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1199 . I termini per impugnare decorrono dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza del presente atto.

Gli atti inerenti il procedimento, depositati presso lo S.U.A.P., sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

La Spezia, li 14/07/2026

Il Dirigente – Amministrativo Legale

Simone Cananzi